



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 28 giugno 2012

DETERMINAZIONE N. 50/ANA: REQUISITI FORMALI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E DELLE AUTOCERTIFICAZIONI CONTENUTE NELLA SEGNALEZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ.

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA

vista la direttiva del Parlamento europeo n. 2006/123/CE, di seguito denominata "Direttiva servizi";

vista la legge 40/07, in particolare gli articoli 9, 9 bis e 10 che disciplinano la Comunicazione Unica (ComUnica) e la liberalizzazione di alcune attività economiche;

vista la legge 88/09, in particolare l'art. 41 recante delega al Governo per l'attuazione della Direttiva servizi;

ricordato che a tale delega è stata data attuazione con il decreto legislativo 59/10, in particolare gli articoli 25, terzo e quinto comma, e gli articoli da 71 a 85;

visti i quattro decreti emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico il 26 ottobre 2011, in attuazione dell'articolo 80 del decreto legislativo 59/10, che disciplinano le procedure relative alle attività di mediatore, mediatore marittimo, agente e rappresentante di commercio e spedizioniere;

visto l'articolo 19 della legge 241/90 che disciplina la segnalazione certificata di inizio attività, di seguito denominata s.c.i.a.;

ricordato che sono disciplinate dall'articolo 19 della legge 241/90 anche le attività di autoriparazione, di facchinaggio, di installazione degli impianti posti al servizio degli edifici e di pulizia;

ritenuto necessario individuare i criteri sulla base dei quali si può considerare formalmente corretta e completa una s.c.i.a., ovvero la parte di essa di cui è competente la Camera di commercio, in mancanza dei quali la s.c.i.a. non produce effetti giuridici;

tenuto conto e condivise le proposte dei responsabili dei procedimenti;

d e t e r m i n a

- a) di dare atto che, per iscrivere nel repertorio economico amministrativo (r.e.a.) le attività di mediatore, mediatore marittimo, spedizioniere, agente e rappresentante di commercio, autoriparazione, installazione di impianti, facchinaggio e pulizia, la s.c.i.a. deve essere presentata al registro delle imprese e produttiva di effetti giuridici;
- b) di dare altresì atto che, affinché la s.c.i.a. presentata al registro delle imprese, contestualmente alla Comunicazione Unica, produca effetti giuridici:
1. deve essere corredata dalle necessarie dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e/o dalle autocertificazioni, come previsto dalle rispettive norme (per ogni attività, nei rispettivi modelli, sono previsti appositi riquadri);
 2. deve presentare la corrispondenza, sia come descrizione sia come decorrenza, con l'attività dichiarata ai fini dell'iscrizione al registro delle imprese e con quella denunciata ai fini i.v.a. all'Agenzia delle Entrate;
 3. deve essere trasmessa contestualmente alla "scia modulistica regionale unificata" quando dovuta allo sportello unico delle attività produttive (s.u.a.p.);
 4. deve rispettare, per le attività di mediatore, mediatore marittimo, agente e rappresentate di commercio e spedizioniere, le seguenti istruzioni operative:
 - utilizzo esclusivo dei modelli telematici approvati con decreti ministeriali;
 - *sottoscrizione, mediante apposizione della firma digitale, delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà contenute nei modelli prodotti in formato .pdf, da parte di ciascun soggetto che rilascia le dichiarazioni sostitutive stesse;*
 - *sottoscrizione, mediante apposizione della firma digitale, dei modelli prodotti in formato .xml, da parte del soggetto che presenta l'istanza;*
 5. deve essere corredata, per le imprese che svolgono le attività di agente e rappresentante di commercio, della copia scansionata del mandato di agenzia o di rappresentanza, in forza del quale viene esercitata l'attività;
 6. deve essere corredata, per le imprese che svolgono l'attività

di mediatore, della copia scansionata della polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per negligenze o errori professionali;

7. deve contenere, per i mediatori occasionali, l'indicazione della data di cessazione dell'attività;

8. deve rispettare, per le attività di autoriparazione, facchinaggio, installazione degli impianti e pulizia, le seguenti istruzioni operative:

- utilizzo esclusivo dei modelli approvati dalla Consulta dei conservatori della Lombardia;
- sottoscrizione, mediante apposizione della firma digitale sulla copia in formato .pdf o olografa sulla scansione dei modelli, da parte dei soggetti che rilasciano le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e/o delle autocertificazioni contenute nei modelli stessi; nel caso di sottoscrizione olografa la contestuale allegazione della copia scansionata del documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori;
- presentazione del modello "Ono" per tutti i soggetti tenuti all'autocertificazione dei requisiti morali;

9. deve essere corredata, per le imprese che svolgono le attività di autoriparazione, installazione degli impianti posti al servizio degli edifici, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, dal modello "Rt-Requisiti";

10. deve essere integrata, per le imprese che svolgono le attività di mediatore, mediatore marittimo, agente e rappresentante di commercio, spedizioniere e autoriparazione, dall'indicazione di un preposto o di un responsabile tecnico, in possesso dei requisiti di idoneità, per ogni sede o unità locale operativa presso cui svolge l'attività, mediante la compilazione della relativa modulistica del registro delle imprese;

11. deve essere corredata, per i cittadini stranieri, dalla copia scansionata del permesso di soggiorno in corso di validità oppure, se scaduto, dalla copia scansionata della ricevuta attestante la richiesta di rinnovo;

c) di dichiarare, altresì, non procedibili e non certificabili tutte le istanze:

➤ per le quali la mancanza o l'insufficienza di disponibilità sul prepagato del conto dell'utente telemacopay non consenta l'assolvimento della corrispondente tassa di concessione governativa;

➤ per le quali la mancanza dell'iscrizione al registro delle imprese dell'indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c) dell'impresa, valido ed operativo, non consenta la notifica dell'esito dell'istanza.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA ANAGRAFICA
(dr Antonio d'Azzeo)